

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione per l'affitto di marzo, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Risoluzione 13E Agenzia delle Entrate

L'art. 65 comma 1 Dec.L. 18 del 17 marzo 2020 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, utilizzabile solo in compensazione orizzontale nel mod. F24 a favore dei soggetti imprenditori (sono dunque esclusi i professionisti) pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo 65 stabilisce che "Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

Tanto premesso, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18".

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Scritto da Alessandro Ingrosso

Lunedì 23 Marzo 2020 07:42 - Ultimo aggiornamento Lunedì 23 Marzo 2020 07:43

---

Il codice tributo "6914" è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020.